

VADEMECUM PER LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE

I percorsi da seguire, gli atti e i documenti da predisporre per la costituzione di una associazione non richiedono alcuna forma particolare.

Tuttavia, la complessità dei rapporti giuridici nascenti da tale costituzione, le problematiche fiscali connesse e l'esigenza di evitare possibili contestazioni riguardo al contenuto dell'accordo e degli impegni dei Soci, comportano l'opportunità di formalizzare la nascita dell'associazione con atto costitutivo scritto con il quale i soci fondatori stabiliscono di dare vita al sodalizio stesso e approvano lo statuto, che ne disciplina la vita.

Detta necessità viene ribadita dal D.Lgs. n. 460/97 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", che costituisce il principale riferimento normativo per il mondo dell'associazionismo.

Tale decreto, all'art. 5, subordina l'applicazione delle agevolazioni tributarie alla presenza nello statuto di specifiche previsioni e alla redazione degli stessi statuti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

MODALITA' PER LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

- Non è necessaria la presenza del notaio
- La denominazione e la sede dell'associazione
- Recepimento nello statuto delle clausole di cui al D.Lgs. n. 460/97 e L. n. 289/02 art. 90, comma 17 e 18
- Registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto in due copie in bollo presso l'Ufficio Registro atti privati con pagamento della quota fissa
- Codice fiscale (attività non commerciale) da richiedere all'Ufficio Imposte Dirette indicando il codice 92.62.1
- Partita I.V.A. (se viene esercitata attività commerciale) da richieder all'Ufficio IVA distintamente e sempre in aggiunta al codice fiscale
- Acquisto libri verbali assemblee e sedute del consiglio direttivo senza alcuna vidimazione

ATTO COSTITUTIVO

L'atto costitutivo, cioè il verbale di costituzione dell'Associazione, dovrà contenere:

CONTENUTI ATTO COSTITUTIVO

- La data di costituzione
- I sottoscrittori (soci fondatori)
- Nella denominazione sociale deve essere indicata la finalità e la denominazione sociale
- La dizione esplicita "Associazione senza finalità di lucro"
- L'oggetto sociale (scopi e obiettivi istituzionali)
- La nomina dei primi organismi dirigenti

STATUTO

Gli obblighi statutari più importanti sono rappresentati come di seguito:

CONTENUTI DELLO STATUTO

- Associazione senza finalità di lucro
- Divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve
- Scopi sociali e oggetto dell'attività
- Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative (soci maggiorenni: uguali diritti attivi e passivi)
- Individuazione dell'organo sociale deputato a determinare le quote sociali (tessere) e quote di partecipazione (attività)
- Divieto di trasmissione e rivalutazione della quota/contributo associativo
- Regolamentazione degli organi sociali (assemblea, consiglio, ecc.)
- Gratuità degli incarichi degli amministratori
- Definizione del patrimonio
- Modalità di convocazione degli organi (assemblea, consiglio ecc.)
- Obbligo di redazione annuale del rendiconto economico e finanziario
- Scioglimento (patrimonio residuo attivo: devoluzione)
- Affiliazione ad associazioni nazionali

RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

Recentemente sono stati promulgati dei provvedimenti normativi che hanno incisivamente modificato la disciplina civilistica delle associazioni sia riconosciute che non. L'art. 17 del cod. civile e la legge n. 218/1896 sono stati abrogati dalla legge n. 192/2000 che permette anche alle associazioni non riconosciute di poter accettare donazioni, eredità e legati senza necessità di riconoscimento giuridico o autorizzazioni governative. Il DPR n. 361/2000, ha poi approvato modifiche alla procedura per il riconoscimento delle persone giuridiche private: il riconoscimento è determinato dall'iscrizione al registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture, ovvero le Regioni per le persone giuridiche che operano nelle materie di competenza regionale.

FAC – SIMILI

- A) Atto Costitutivo**
- B) Statuto**

Allegato A

ATTO COSTITUTIVO

L'anno **2005** il giorno **13** del mese di **maggio**, si conviene a stipula quanto segue:

Tra i signori:

- 1) Mirco Melograni**, nato a **Roma** il **12 gennaio 1969**, residente a **Roma, in viale Garibaldi 90**, professione **avvocato**, (codice fiscale: **MLO MRI 69P21C265P**);
- 2) Franco Franconi**, nato a **Bologna** il **primo gennaio 1971**, residente a **Roma, in via delle Rose 7**, professione **ragioniere**, (codice fiscale: **FNC FRN 71P01A944A**);
- 3) Luigi Testa**, nato a **Padova** il **28 agosto 1962**, residente a **Roma, in via Margherita 9**, professione **medico**, (codice fiscale: **TST LGU 62E13A944V**);
- 4) Claudia Carli**, nata a **Firenze** il **25 luglio 1956**, residente a **Roma, in via del Tulipano 13**, professione **informatico**, (codice fiscale: **CRL CLA 56R69A944K**);
- 5) Nicola Neri**, nato a **Roma** il **4 aprile 1961**, residente a **Roma, in via Fiori 19**, professione **insegnante**, (codice fiscale: **NCL NRE 61T30A944E**)

è costituita l'associazione sportiva "**Aurora** associazione sportiva dilettantistica" con sede in **Roma, via Giotto, n°14**.

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa con particolare riferimento alla pratica della disciplina sportiva dell'atletica leggera.

A tale scopo l'associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.

Conformemente alle finalità ricreative dell'associazione nei locali sociali potrà essere attivo un posto di ristoro riservato ai soli soci.

L'associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della federazione nazionale di appartenenza e delle altre federazioni sportive o enti ai quali delibererà d'aderire.

L'associazione è retta dallo statuto composto dai suoi 26 articoli che si allega al presente perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per i primi quattro anni e nella persona dei signori:

Mirco Melograni

Franco Franconi

Luigi Testa

Claudia Carli

Nicola Neri.

I consiglieri nominati eleggono:

Mirco Melograni alla carica di presidente;

Claudia Carli alla carica di vicepresidente e dirigente responsabile per le attività federali;

Luigi Testa alla carica di segretario-tesoriere;

i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità sportive competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Firmato

Mirco Melograni

Franco Franconi

Luigi Testa

Claudia Carli

Nicola Neri

Allegato B

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA NON RICONOSCIUTA

Articolo 1

Denominazione e sede

E' costituita in **Roma, via Giotto 6**, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "**Aurora** associazione sportiva dilettantistica".

Articolo 2

Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della disciplina **della pallavolo**, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina **della pallavolo**, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della stessa disciplina sportiva indicata. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (Cio), del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui l'associazione stessa delibererà d'aderire.

5. L'associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

7. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Articolo 3

Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4

Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione alla stessa e tesseramento alla Federazione **italiana pallavolo** di appartenenza. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione **italiana pallavolo** e dei suoi organi.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5

Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.

3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6

Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- lettera a) dimissione volontaria;
- lettera b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- lettera c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- lettera d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7

Organi

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il presidente;
- il consiglio direttivo.

Articolo 8

Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno **la metà più uno** (*può essere previsto anche che un diverso numero di associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea in oggetto, considerando tuttavia l'eccezionalità delle competenze attribuite a quest'ultima*) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla **metà più uno** (*può essere previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto detto sopra*) dei componenti il consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo e garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9

Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti ai provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10

Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11

Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della **maggioranza assoluta** (*potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile*) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Articolo 12

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea di **5** membri eletti (*indicare con esattezza il numero dispari dei membri effettivi*), compreso il presidente, dell'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodo complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14

Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15

Convocazioni direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16

Compiti del consiglio direttivo

1. Sono compiti del consiglio direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17

Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18

Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19

Il segretario

Il segretario da esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 20

Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21

Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il **1° gennaio** e terminano il **31 dicembre** di ciascun anno (*o diverso periodo liberamente scelto dall'associazione*).

Articolo 22

Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 23

Sezioni

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24

Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione **italiana pallavolo** di appartenenza.

Articolo 25

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione **italiana pallavolo** a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

ASPETTI GESTIONALI

Attività istituzionale non commerciale

Per le Associazioni l'attività istituzionale è quella che è svolta in conformità alle finalità statutarie e che è rivolta ai soli associati.

Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

Il D.Lgs. n. 460/97, relativo al riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, prevede le condizioni alle quali le associazioni possono usufruire delle agevolazioni fiscali. Il suddetto decreto definisce l'ente non commerciale: sono considerati enti non commerciali gli Enti di tipo associativo, le cui attività sono svolte nei confronti degli associati o dei partecipanti in conformità alle finalità istituzionali fissate dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto, sempre che questi ultimi siano redatti almeno in forma di scrittura privata registrata.

Pertanto, a fronte di nuove agevolazioni e fermo restando gli obblighi già vigenti a seguito della finanziaria '94, il D.Lgs. n. 460/97 stabilisce altri vincoli statutari da recepire qualora si intenda usufruire dei previsti benefici.

Al riguardo si veda il fac-simile dell'atto costitutivo e quello dello statuto, la cui compilazione rispetta i requisiti indicati dal già citato decreto legislativo e da quanto previsto dall'art. 90 della L. n. 289/2002.

Adempimenti e obblighi gestionali

In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo in parola, si ritiene che gli adempimenti e gli obblighi gestionali dell'Associazione possano riassumersi come segue:

- Redazione in forma di scrittura privata registrata, dello Statuto e dell'Atto Costitutivo.
- Istituzione e compilazione del Libro soci.
- Istituzione del Libro verbali delle sedute del Collegio dei Revisori (*se previsto*).
- Tenuta contabile e conservazione della relativa documentazione.
- Redazione del bilancio annuale consuntivo (rendiconto economico-finanziario).
- Dichiarazione IRAP (in presenza di dipendenti e collaboratori).
- Dichiarazione dei redditi e relativi adempimenti IVA (*se esercitata attività commerciale*).
- Dichiarazione dei sostituti d'imposta (in presenza di rapporti di lavoro dipendente e autonomo).

Schemi di Verbali

Gli atti e le deliberazioni degli organi sociali devono risultare da appositi verbali compiutamente redatti e regolarmente conservati nei rispettivi libri. Di seguito si riproducono i più ricorrenti.

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER LA
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione _____ per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Presentazione del bilancio;
2. Convocazione Assemblea ordinaria dei soci;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma dello Statuto il Sig. _____, che chiama a svolgere le funzioni di segretario il Sig. _____ che accetta. Constatato che sono presenti i consiglieri in carica: _____, si dichiara la seduta validamente costituita.

Sul punto 1 all'O.d.G., il Presidente illustra e sottopone ai presenti le risultanze contabili dell'esercizio sociale chiuso al _____. Dopo breve discussione si delibera la stesura del bilancio.

In ordine al punto 2 all'O.d.G., all'unanimità il Consiglio delibera di convocare l'Assemblea dei soci per il giorno _____ alle ore ____ in prima convocazione, e alle ore ____ in seconda convocazione, presso la sede sociale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al _____;
2. Varie ed eventuali.

Non essendovi altro da deliberare, la riunione è tolta alle ore ____ previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, presso la sede sociale, espressamente convocata, si è riunita in 2^a convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione del bilancio al _____;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'Assemblea in 1^a convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea, considerando che sono presenti n. _____ Soci, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione.

Sul 1° punto all'O.d.G. il Presidente dà lettura del rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio chiuso il _____ le cui risultanze sono le seguenti:

Ricavi dell'esercizio _____ € _____

Costi dell'esercizio _____ € _____

Avanzo (disavanzo) di esercizio _____ € _____

Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il bilancio, messo ai voti, viene approvato all'unanimità.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'Assemblea viene tolta alle ore _____, previa lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
PER LA NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, presso la sede sociale, espressamente convocata, si è riunita in 2^a convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Nomina del Consiglio Direttivo;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'Assemblea in 1^a convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea, considerando che sono presenti n. _____ Soci, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione.

Sul 1° punto all'O.d.G. il Presidente informa che in relazione al disposto dello Statuto, l'Assemblea è tenuta a rinnovare i componenti del Consiglio Direttivo.

Su proposta del socio _____ l'Assemblea all'unanimità delibera di nominare consiglieri per il prossimo mandato, i Soci _____ (*qualora lo Statuto preveda l'istituzione del Collegio dei Revisori, l'Assemblea dovrà provvedere anche al rinnovo di detto organismo*).

Non essendovi altro su cui deliberare, l'Assemblea viene tolta alle ore _____, previa lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, presso la sede sociale, espressamente convocato si è riunito il Consiglio Direttivo per trattare e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Nomina del Presidente e distribuzione degli incarichi all'interno del Consiglio;
2. Varie ed eventuali.

Presiede il Sig. _____.

Funge da verbalizzante il Sig. _____.

Il Presidente verifica la validità della seduta.

Sul 1° punto all'O.d.G. il Presidente fa presente che il Consiglio deve provvedere ai sensi dello Statuto alla nomina del Presidente, e ravvisandone la necessità, di provvedere alla nomina di altre cariche sociali.

Su proposta del Consigliere _____ all'unanimità viene deliberato di nominare a Presidente dell'Associazione il Sig. _____, il quale accetta ringraziando.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera inoltre l'assegnazione delle seguenti cariche sociali:

Vice Presidente _____ (Nome e Cognome) _____ (Firma)

Attività culturali _____ (Nome e Cognome) _____ (Firma)

Attività ricreative _____ (Nome e Cognome) _____ (Firma)

(la designazione delle cariche sociali va fatta secondo le specifiche esigenze)

Non essendovi altro su cui deliberare, la seduta viene tolta alle ore _____, previa lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
